1865

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, nº 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 180

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	[illegible]	12
Per le Provincie del Regno		» 46	[illegible]	13
Svizzera		» 58	[illegible]	17
Roma (*franco ai confini*)		» 52	[illegible]	15

FIRENZE, Domenica 23 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 122	71	37
Francia, Austria e Germania		» 83	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 60	31	16

PARTE UFFICIALE

Il numero 2396 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene la seguente Legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È stabilita intorno a tutte le Saline una zona di vigilanza per la estensione di dieci chilometri a partire dalla loro cinta.

Art. 2. Sono vincolati a bolletta i sali che si trasportano e si custodiscono entro la suddetta zona e quella doganale lungo il lido del mare in quantità eccedente i cinque chilogrammi, non che i sali trasportati e depositati in quantità maggiore di cinquanta chilogrammi fuori della zona suddetta.

Art. 3. Allo stesso vincolo della bolletta sono soggetti il trasporto ed il deposito dei tabacchi nazionali in quantità superiore a due chilogrammi nelle zone doganali di terra e lungo il lido del mare e delle città franche, ed in quantità superiore a dieci chilogrammi al di qua delle zone doganali sia di terra che di mare.

Art. 4. Nessuno potrà ottenere la bolletta di circolazione e di deposito prescritta dai precedenti articoli se non comprovi di avere acquistati i generi di privativa dai venditori o rivenditori autorizzati dall'Amministrazione.

La mancanza di bolletta sarà considerata e punita come contrabbando.

Art. 5. La bolletta di circolazione sarà valida per arrivare al luogo di destinazione nel tempo e per lo stradale che vi sarà indicato.

La validità delle bollette di deposito per i sali, non potrà mai eccedere la durata di quattro mesi. Quella per i tabacchi nazionali potrà essere a tempo indeterminato.

Le altre norme speciali e le precauzioni da stabilirsi per il rilascio gratuito delle bollette saranno fissate con Regolamento approvato con Decreto Reale.

Art. 6. La disposizione dell'articolo 9 della Legge 13 luglio 1862, nº 710, sarà estesa anche al deposito dei tabacchi esteri.

Art. 7. Alle pene stabilite dall'articolo 16 della Legge 13 luglio 1862, nº 710, viene aggiunta quella del carcere da otto giorni a sei mesi.

Al nº 1 dello stesso articolo 16 è aggiunta la perdita dei veicoli, cavalli, barche ed altri mezzi di trasporto impiegati per commettere la contravvenzione.

Viene aumentato a lire 51 il minimo della multa contemplata nel nº 3 del detto articolo 16, e a lire 1,000 il massimo.

Art. 8. L'articolo 17 della succitata Legge 13 luglio 1862 viene sostituito dal seguente:

Il contrabbandiere sarà punito colla perdita dei generi presi in contrabbando, e dei veicoli, cavalli, barche ed altri mezzi di trasporto adoperati per commettere la contravvenzione, ed inoltre con una multa fissa di lire 51, e con una multa proporzionata alla quantità del genere nella seguente misura:

1º Per il tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per ogni chilogramma, e per quello lavorato da lire 20 a lire 60 pure per ogni chilogramma;

2º Pei sigari di Avana o di qualità somigliante, da lire 20 a lire 60 per ogni chilogramma;

3º Per il sale da lire 2 a lire 6 per ogni chilogramma. Le frazioni di chilogramma saranno calcolate per chilogramma intero.

Art. 9. Saranno puniti col carcere da otto giorni a sei mesi, oltre alle pene stabilite nell'articolo precedente:

1º Coloro che avranno commesso il contrabbando a mano armata, od in riunione di più di tre persone quantunque non armate, ove però al fatto non sieno applicabili le disposizioni degli articoli 247 e 254 del Codice penale;

2º Coloro che lo avranno commesso per mezzo di contraffazioni di marche d'ufficio o etichette, e di falsificazioni alle quali non sieno applicabili le disposizioni dell'articolo 363 del Codice penale suddetto;

3º Coloro che avranno commesso il contrabbando per mezzo di corruzione di pubblici agenti, ove al fatto non sieno applicabili le disposizioni dell'articolo 225 del Codice suddetto.

In ogni caso all'agente pubblico convinto di corruzione sarà inflitta la pena del carcere non minore di tre mesi, oltre alle pene comminate dall'articolo 218 del summentovato Codice.

Art. 10. A coloro che saranno stati convinti di aver appartenuto a società instituite per il contrabbando, o di averne fatto parte sì per prestazione di opera e sì per somministrazione di capitali: a coloro che eseguiscono il contrabbando per conto di dette società; ed a coloro che faranno atti di assicurazioni di contrabbando, saranno inflitte le pene comminate dagli articoli 428 e 430 del Codice penale colla diminuzione di uno a due gradi a seconda dei casi.

Art. 11. Le pene comminate dall'articolo 9 saranno raddoppiate per il contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, e pel contrabbando e per le contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono da corrieri, da impresari e conduttori di vetture pubbliche, di alberghi, di osterie, di caffè e di altri simili luoghi pubblici, da agenti delle strade ferrate, e da rivenditori autorizzati.

Nel contrabbando e nelle contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono nei locali pubblici, gl'impresari e conduttori suddetti saranno risponsabili delle multe incorse pel fatto dei loro dipendenti o commessi.

Art. 12. I complici nel contrabbando saranno puniti con una multa da lire 51 a lire 1900, eccettuati i casi preveduti dagli articoli 9, 10 e 11, nei quali sarà ad essi inflitta la pena comminata per gli autori od agenti principali del contrabbando colla diminuzione di un grado.

Art. 13. Le disposizioni dell'articolo 67 del Codice penale, sono estese alle multe comminate colla presente Legge.

Art. 14. Agli articoli del Codice penale citati in questa Legge, s'intenderanno per la Toscana sostituiti gli articoli del Codice penale toscano che contemplano gli stessi reati.

Art. 15. L'esercizio della privativa dei sali e tabacchi è esteso all'Isola di Capraja, secondo la Legge 13 luglio 1862, nº 710, e colle aggiunte e modificazioni sancite dalla presente.

Art. 16. Le disposizioni degli articoli 1 e 2, relative alle zone intorno alle Saline non sono applicabili alla Sicilia, per la quale invece è convalidato il Regio Decreto 16 ottobre 1862, con cui vennero fissate le condizioni pel deposito del sale marino nelle zone doganali stabilite lungo le Provincie di Siracusa, Catania e Messina e le Isole che fanno parte della Provincia di Messina.

Art. 17. È data facoltà al Governo del Re di fare la pubblicazione della Legge 13 luglio 1862, nº 710, in una nuova edizione ufficiale, introducendovi le testuali variazioni ed aggiunte sancite dalla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Firenze, addì 15 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il numero 2397 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la Legge 13 luglio 1862, nº 710, e 15 giugno 1865, nº 2396;

Veduto l'articolo 17 di quest'ultima Legge;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Mandiamo a pubblicare l'unita nuova edizione ufficiale della Legge 13 luglio 1862, nº 710, sulla privativa dei Sali e Tabacchi, con le variazioni ed aggiunte sancite dalla Legge 15 giugno 1865, nº 2396, la quale sarà vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Legge sulla privativa dei Sali e Tabacchi.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. La fabbricazione dei tabacchi, l'estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere, e l'importazione e lo spaccio dei tabacchi e del sale sono riservati allo Stato.

Art. 2. L'esercizio della privativa dei sali e tabacchi è esteso all'Isola di Capraia.

Art. 3. La fabbricazione e la vendita del sale continueranno ad essere libere nelle altre Isole, dove presentemente non sono soggette a privativa.

Le saline del continente, dove la fabbricazione si fa dai privati, continueranno provvisoriamente ad essere sottoposte ai regolamenti in vigore.

Art. 4. È stabilita intorno a tutte le saline una zona di vigilanza per l'estensione di dieci chilometri a partire dalla loro cinta.

Art. 5. — *Coltivazione di tabacco.*

Il Ministro di Finanze ha, per un quinquennio e per le località dove la coltivazione del tabacco fu fin qui permessa, facoltà conformemente alle leggi vigenti di determinare ogni anno i siti opportuni alla coltivazione ed il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del Governo e per l'esportazione all'estero; stabilisce pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinati per l'approvvigionamento delle fabbriche.

La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco permessa ai privati sarà sopportata da questi in proporzione della superficie dei terreni destinati a tale uso.

Non potrà estendersi la coltivazione del tabacco nelle località, nelle quali non esiste attualmente, se non per Legge, salva tuttavia al Ministro la facoltà di fare esperimenti in proposito.

Art. 6. — *Approdo ed ancoraggio di bastimenti carichi di sale e di tabacco.*

I bastimenti che abbiano tutto il loro carico, od una parte di esso di sali o di tabacchi non potranno, tranne nei porti indicati nei regolamenti, approdare, ancorare, prendere terra, o mettersi in comunicazione colla spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore.

Non è considerata parte del carico la piccola provvista del bordo.

Con Decreto Reale saranno determinati i porti dove sia permesso l'approdo dei bastimenti con tabacchi destinati al deposito o alla esportazione.

Art. 7. — *Prescrizioni circa il carico, scarico, ancoraggio e partenza dei bastimenti.*

Le disposizioni contenute nella legge doganale per lo sbarco, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle merci saranno osservate anche pei sali e tabacchi salvo le seguenti modificazioni:

1º Il manifesto dovrà essere presentato entro le dodici ore da quella dall'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo per forza maggiore nei porti dove non è permesso lo sbarco;

2º La provvista di bordo sarà posta sotto suggello e chiusa in un luogo sicuro del bastimento, o depositata nei magazzini della dogana per essere verificata e ricaricata sul bastimento il giorno della sua partenza;

3º I tabacchi per essere trasportati da un porto all'altro del Regno, dovranno essere contenuti in colli chiusi col bollo a piombo.

TITOLO II.

DELLA CIRCOLAZIONE.

Art. 8. — *Trasporto dei sali dai luoghi ove non è la privativa.*

I sali non possono essere trasportati dai luoghi del Regno ove non è la privativa in altri ove la privativa è in vigore, senza il permesso del Ministero delle Finanze.

Art. 9. — *Esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna.*

È permessa l'esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti d'una portata non minore di 50 tonnellate.

È permessa ancora sopra bastimenti d'una portata minore, quando si dia cauzione pel prezzo di vendita secondo la tariffe.

La cauzione sarà sciolta previo certificato del console italiano che attesti lo sbarco del sale nel porto a cui era destinato.

Art. 10. — *Cabottaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna.*

Il trasporto dei sali in cabottaggio nelle due Isole di Sicilia e di Sardegna è soggetto alla bolletta di cauzione secondo le vigenti Leggi doganali.

Art. 11. — *Trasporto e deposito di tabacchi esteri.*

La circolazione interna dei tabacchi provenienti dall'estero è soggetta a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti.

Questa bolletta sarà valida:

1º Per un mese dalla sua data pei tabacchi che possono introdursi in quantità non maggiore di cinque ettogrammi;

2º Per sei mesi dalla sua data pei tabacchi che possono introdursi in quantità maggiore.

Questa disposizione è estesa anche al deposito dei tabacchi esteri.

Art. 12. — *Transito di tabacchi e di sali.*

Il transito dei sali e tabacchi nel territorio dello Stato è permesso colle condizioni e cautele che saranno stabilite con speciale Regolamento.

Art. 13. — *Trasporto e deposito di sali.*

Sono vincolati a bolletta i sali che si trasportano e si custodiscono entro la zona di vigilanza intorno alle saline e quella doganale lungo il lido del mare in quantità eccedente i cinque chilogrammi, non che i sali trasportati e depositati in quantità maggiore di cinquanta chilogrammi fuori della zona suddetta.

Art. 14. — *Trasporto e deposito dei tabacchi nazionali.*

Allo stesso vincolo della bolletta sono soggetti il trasporto ed il deposito dei tabacchi nazionali in quantità superiore a due chilogrammi nelle zone doganali di terra e lungo il lido del mare e delle città franche, ed in quantità superiore a dieci chilogrammi, al di qua delle zone doganali sia di terra che di mare.

Art. 15. — *Bollette di circolazione e di deposito pei sali e tabacchi.*

Nessuno potrà ottenere la bolletta di circolazione e di deposito prescritta dai precedenti articoli, se non comprovi di avere acquistati i generi di privativa dai venditori o rivenditori autorizzati dall'Amministrazione.

Art. 16. — *Validità della bolletta di circolazione.*

La bolletta di circolazione sarà valida per arrivare al luogo di destinazione nel tempo e per lo stradale che vi sarà indicato.

La validità delle bollette di deposito per i sali non potrà mai eccedere la durata di quattro mesi. Quella per i tabacchi nazionali potrà essere a tempo indeterminato.

Le altre norme speciali e le precauzioni da stabilirsi per il rilascio gratuito delle bollette, saranno fissate con Regolamento approvato con Decreto Reale.

Art. 17. — *Depositi di sale nelle zone della Sicilia.*

Nelle zone doganali stabilite in conformità dell'art. 2 del Regolamento 11 settembre 1862, lungo le Provincie di Siracusa, Catania, Messina, e le Isole che fanno parte di quest'ultima Provincia, è vietato il tenere depositi di sale.

Il divieto non si estende all'abitato principale della Città, la cui popolazione agglomerata arriva a 10,000 abitanti.

Volendosi negli altri Comuni tenere depositi di sale, occorrerà un permesso del Direttore delle Gabelle della Provincia, il quale, ove creda di accordarlo, stabilirà le cautele necessarie ad impedire che se ne faccia contrabbando per le Provincie continentali del Regno.

Le quantità di sale che si tengono da mercanti al minuto, non sono considerate come deposito, quando non superino lo spaccio misurato sui bisogni locali di un semestre.

TITOLO III.

DELLA VENDITA.

Art. 18. — *Prezzi di vendita.*

Il prezzo al quale il Governo vende i sali e tabacchi ai rivenditori, quello al quale i rivenditori debbono venderlo ai consumatori, ed il prezzo del sale che vende il Governo per uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti è stabilito per Legge.

Art. 19. — *Sali venduti a prezzo di eccezione.*

I sali per l'agricoltura, la pastorizia, l'industria e le arti non possono cedersi ad altri, nè adoperarsi ad uso diverso di quello pel quale fu fatta la concessione.

Art. 20. — *Magazzini di vendita e rivenditori.*

La vendita dei sali e dei tabacchi dev'essere fatta in appositi Magazzini ai rivenditori autorizzati dal Governo, e dai rivenditori al pubblico.

I Magazzini sono instituiti per Decreto Reale, ed i rivenditori sono nominati dall'Amministrazione secondo le norme che verranno stabilite.

È vietato ai Magazzini di vendere sali e tabacchi al pubblico, tranne nei casi determinati dal Ministero delle Finanze.

Art. 21. — *Doveri dei rivenditori.*

I rivenditori sono obbligati:

1º Di attenersi per la vendita al prezzo ed alle condizioni stabilite nelle tariffe in vigore;

2º Di tenere esposto nel luogo dove vendono un esemplare della tariffa;

3º Di vendere i generi come si ricevono dai Magazzini senza alterarli e senza mescolarne le qualità;

4º Di provvedersi ai Magazzini loro assegnati, e di avere una provvisione sufficiente ai bisogni della consumazione.

TITOLO IV.

PERQUISIZIONI.

Art. 22. In caso di indizi di contrabbando o di fabbricazione clandestina di sali e tabacchi, si potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno, coll'intervento dell'Autorità giudiziaria, ed in mancanza di questa d'un Ufficiale di pubblica sicurezza, o di uno degli Amministratori comunali del luogo.

TITOLO V.

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE PENE.

Art. 23. — *Enumerazione delle pene.*

I contravventori alla presente Legge possono essere puniti:

1º Colla pena del carcere da otto giorni a sei mesi;

2º Colla perdita dei generi che formano materia della contravvenzione, degli utensili destinati alla fabbricazione clandestina, dei veicoli, cavalli, barche, ed altri mezzi di trasporto impiegati per commettere la contravvenzione;

3º Col pagamento d'una multa proporzionata alla quantità dei generi;

4º Col pagamento d'una multa non minore di lire 51, e non maggiore di lire 1,000;

5º Colla destituzione dei rivenditori autorizzati.

Art. 24. — *Pene del contrabbando.*

Il contrabbandiere sarà punito colla perdita dei generi presi in contrabbando, e dei veicoli, cavalli, barche e altri mezzi di trasporto adoperati per commettere la contravvenzione, ed inoltre con una multa fissa di lire 51, e con una multa proporzionata alla quantità del genere nella seguente misura:

1º Per il tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per ogni chilogramma, e per quello lavorato di lire 20 a lire 60 pure per ogni chilogramma;

2º Pei sigari di Avana o di qualità somigliante da lire 20 a lire 60 per ogni chilogramma;

3º Per il sale da lire 2 a lire 6 per ogni chilogramma.

Le frazioni di chilogramma saranno calcolate per chilogramma intero.

Art. 25. — *Pene d'arresto per alcuni casi di contrabbando.*

Saranno puniti col carcere da otto giorni a sei mesi, oltre alle pene stabilite nell'articolo precedente:

1º Coloro che avranno commesso il contrabbando a mano armata, od in riunione di più di tre persone quantunque non armate, ove però al fatto non sieno applicabili le disposizioni degli articoli 247 e 254 del Codice penale;

2º Coloro che lo avranno commesso per mezzo di contraffazioni di marche d'ufficio o etichette, e di falsificazioni alle quali non sieno applicabili le disposizioni dell'articolo 363 del Codice penale suddetto;

3º Coloro che avranno commesso il contrabbando per mezzo di corruzione di pubblici Agenti, ove al fatto non sieno applicabili le disposizioni dell'articolo 225 del Codice suddetto.

In ogni caso all'Agente pubblico convinto di corruzione sarà inflitta la pena del carcere non minore di tre mesi, oltre alle pene comminate dall'articolo 218 del summentovato Codice.

Art. 26. — *Pene per le società e pegli assicuratori di contrabbando.*

A coloro che saranno stati convinti di avere appartenuto a società instituite per il contrabbando, o di averne fatto parte sì per prestazione d'opera e sì per somministrazioni di capitali a coloro che eseguiscono il contrabbando per conto di dette società, ed a coloro che faranno atti d'assicurazioni di contrabbando saranno inflitte le pene comminate dagli articoli 428 e 430 del Codice penale, colla diminuzione di uno o due gradi a seconda dei casi.

Art. 27. — *Casi di contrabbando.*

Oltre i casi indicati dal Regolamento doganale, sono considerati di contrabbando:

1º I sali introdotti da luoghi stranieri, o da quelli dove non esiste privativa;

2º I sali trasportati in cabottaggio lungo le coste della Sicilia o della Sardegna senza bolletta di cauzione;

3º I sali esportati per l'estero dalla Sicilia o dalla Sardegna sopra bastimenti d'una portata minore di 50 tonnellate senza bolletta di cauzione;

4º I sali trasportati dalle dette isole nel continente italiano senza il permesso del Ministro delle Finanze;

5º Le foglie di tabacco ed i tabacchi lavorati d'origine estera conservati o trasportati senza bolletta di pagamento;

6º I tabacchi nazionali ed i sali conservati o trasportati senza la prescritta bolletta di deposito o di circolazione;

7º I tabacchi lavorati di qualità diversa dalla dichiarata, che importi dazio maggiore;

8º Le foglie di tabacco nazionale che si tentasse di esportare all'estero senza i debiti permessi.

Art. 28. — *Contravvenzioni assimilate al contrabbando.*

Sono ritenuti come colpevoli di contrabbando:

1º Quelli che producono, fabbricano o preparano sale o tabacco senza avere adempiute le condizioni prescritte dalla Legge e dai Regolamenti. In questi casi i contravventori, oltre alla pena del contrabbando, perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione;

2º Quelli che in contravvenzione al divieto di cui all'art. 19 della presente Legge vendono, cedono o acquistano sali dati dalla Finanza a prezzo di eccezione.

In questi casi la multa è la metà di quella determinata nei precedenti articoli 23 e 24.

Art. 29. — *Contravvenzioni per depositi di sali nella Sicilia.*

I contravventori al divieto del deposito del sale nelle zone doganali stabilite lungo le Provincie di Siracusa, Catania e Messina, e le Isole che fanno parte di quest'ultima Provincia e coloro che avendo ottenuto permesso per deposito di sale, contravvengono alle norme prescritte loro nel permesso, saranno soggetti alle multe inflitte coll'art. 24, i primi per tutta la quantità tenuta in deposito, i secondi per quella quantità la cui uscita non può essere giustificata.

Art. 30. — *Pene pei recidivi, corrieri, esercenti e simili.*

La recidiva nel contrabbando è punita con doppia multa.

Art. 31. Le pene comminate dall'art. 25 saranno raddoppiate per il contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, e pel contrabbando e per le contravvenzioni parificate al contrabbando, che si commettono da corrieri, da impresari e conduttori di vetture pubbliche, di alberghi, di osterie, di caffè e di altri simili luoghi pubblici, da agenti delle strade ferrate e da rivenditori autorizzati.

Nel contrabbando e nelle contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono nei locali pubblici, gli impresari e conduttori suddetti saranno responsabili delle multe incorse pel fatto dei loro dipendenti o commessi.

Art. 32. — *Pene pei complici nel contrabbando*

I complici nel contrabbando saranno puniti con una molta da lire 51 a lire 1,000, eccettuati i casi preveduti dagli articoli 25, 26 e 31 nei quali sarà ad essi inflitta la pena comminata pegli autori od agenti principali del contrabbando, colla diminuzione di un grado.

Art. 33. — *Multe per le differenze rispetto al manifesto de' carichi di tabacco.*

Sui bastimenti carichi di tabacco trovandosi alcuna differenza in più o in meno nel numero dei colli in confronto del manifesto, il Capitano pagherà una multa di lire 5 per chilogramma se trattasi di tabacco in foglia, e di lire 10 se trattasi di tabacco lavorato.

Il peso dei colli mancanti sarà calcolato sulla media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli di tabacco componenti il carico.

In questo caso non è tenuto conto della provvista di bordo.

Art. 34. — *Multa per differenza rispetto a dichiarazioni per tabacco.*

La multa determinata nell'articolo precedente è anche applicata quando si verifica una differenza di peso con quella notata nella dichiarazione, e che oltrepassi il cinque per cento.

Art. 35. — *Multa per differenza di sale in confronto del manifesto o della dichiarazione.*

Sarà pagata una multa di centesimi cinquanta

per ogni chilogramma di sale per le mancanze verificate nei bastimenti carichi, o nelle dogane d'immissione quando oltrepassino il calo nella polizza di carico secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 36. — *Multa per differenze riguardo alle disposizioni di transito.*

Per le differenze di quantità e di qualità dei sali e dei tabacchi in transito, verificate all'uscita secondo le norme stabilite dal Regolamento, saranno pagate le multe indicate nel precedente articolo 24.

Art. 37. — *Multa per illecita coltivazione di tabacco.*

Per la seminagione di tabacco fatta senza licenza sarà pagata una multa di lire 50; quando sia eseguito il trapiantamento, sarà pagata una multa di lire 2 per ogni pianta.

Sarà pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza licenza, oltre lo sradicamento e la perdita delle medesime.

Art. 38. — *Multa per l'adulterazione o mescolanza di generi.*

I rivenditori ed i conduttori o appaltatori di trasporto che adulterassero i generi di privativa o mischiassero assieme le qualità, sono puniti con una multa non minore di lire 100, nè maggiore di lire 200, oltre la rifazione del danno cui possono essere tenuti gli appaltatori.

Art. 39. — *Multe per contravvenzioni e provvedimenti disciplinari.*

Sarà pagata una multa non minore di lire 20, e non maggiore di lire 100:

1° Da chi vendesse sali o tabacchi senza licenza del Governo, e da chi ne comperasse da persone non autorizzate a vendere;

2° Dai rivenditori che si provvedessero altrove che al Magazzino loro assegnato, e si trovassero sprovvisti di quantità sufficiente al consumo secondo i regolamenti o che trascurassero di tenere esposto l'esemplare della tariffa secondo l'articolo 21.

Art. 40. — *Pene speciali pei rivenditori.*

Sarà ritirata la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di contrabbando o di frode nel peso e nel prezzo dei generi venduti, o che fossero reiteratamente incorsi in contravvenzioni disciplinari, salve le maggiori pene in cui secondo le Leggi sieno incorsi per la natura della frode usata.

Art. 41. — *Commutazione delle pene.*

Le disposizioni dell'articolo 67 del Codice penale sono estese alle multe comminate dalla presente Legge.

Art. 42. Agli articoli del Codice penale citati in questa Legge s'intenderanno per la Toscana sostituiti gli articoli del Codice penale toscano che contemplano gli stessi reati.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 43. Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni risguardanti i sali e tabacchi salve le seguenti eccezioni:

1° Si procederà all'arresto personale del contravventore estero quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa;

2° I mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa quando non sieno soggetti alla perdita;

3° I contravventori ed i generi presi in contrabbando ed i mezzi di trasporto sequestrati saranno condotti al più vicino Magazzino delle privative, o al più vicino Ufficio doganale per la formazione del processo verbale;

4° Nella ripartizione delle multe la parte che è attribuita al Ricevitore doganale sarà data al Magazziniere delle privative, quando sia stato da lui compilato il processo verbale;

5° Dove non vi sono Guardie doganali l'Uffizio di queste, rispetto al contrabbando, è affidato agli Agenti della forza pubblica.

Art. 44. — *Ripartizione del valore dei generi di contrabbando.*

Il valore dei generi sequestrati e verificati utili sarà attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, secondo il prezzo che sarà determinato dal Ministro di Finanze.

Art. 45. — *Eccezione per la Sicilia.*

Le disposizioni relative alla privativa dei tabacchi, non che quelle degli articoli 4 e 13 relative alle zone intorno alle saline, non sono applicabili alla Sicilia finchè non sarà provveduto con Legge speciale.

Art. 46. — *Istruzioni disciplinari.*

Con Decreto Reale saranno approvate le istruzioni per l'esecuzione della presente Legge.

Visto, il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.

Il numero 2399 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 21 agosto 1862, n° 794, pel passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica;

Ritenuto che la rendita netta dei beni dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dell'antico Regno Sardo, nonchè delle Marche e dell'Umbria e delle Provincie Napolitane, passate al Demanio dello Stato, ammonta alla somma di *cinque milioni trecento ventisette mila seicento trentadue*, centesimi *trentanove*, come risulta dalle dichiarazioni apposte ai relativi elenchi dal Nostro Ministro delle Finanze e dal Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Ritenuto che in corrispettivo di tale passaggio, coi precedenti Nostri Decreti in data 28 agosto, 9 e 30 ottobre e 11 dicembre 1864, numeri 1917, 1958, 1993 e 2068, non sarebbe stata inscritta che una complessiva rendita di sole lire *tre milioni e novecento mila*;

Volendo provvedere alle istanze della Cassa Ecclesiastica per un maggiore abbuonconto, riservando la determinazione della somma definitiva dopo che la Commissione di sorveglianza della Cassa Ecclesiastica avrà espresso il suo parere, conforme è stabilito all'articolo 17 del Regolamento approvato col Nostro Decreto del 25 settembre 1862;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a far inscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico dello Stato una rendita consolidato 5 per 100 intestata a favore della Cassa Ecclesiastica dello Stato per lire 1,350,000 attribuibile per le antiche provincie dello Stato, delle Marche e dell'Umbria in lire 550,000, e per le Provincie Napolitane in lire 800,000, in acconto del corrispettivo dei beni già passati al Demanio dello Stato.

Art. 2. Pel servizio di esse rendite da inscriversi nel corrente semestre con decorrenza dal 1° gennaio 1865 è fatto sulla Tesoreria centrale l'annuo assegno di lire 1,350,000.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.
G. VACCA.

Il numero MDCXLIV (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa il 16 marzo 1865 dagli azionisti della Società della Cassa di Risparmio di Caldarola;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il nuovo Regolamento per la Cassa di Risparmio di Caldarola visto d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio Generale di Coreglia Antelminelli, in data 3 marzo 1864, con cui chiede che sia dichiarato di pubblica utilità la costruzione di un Cimitero ad uso della sezione di Tereglio, in un fondo vicino alla sezione stessa, nella località detta il *Pianello*, di proprietà di Pietro Prescini;

Visti il progetto relativo con perizia dell'ingegnere Daniele Santini, in data 21 agosto 1864, il parere del Corpo dell'Ufficio del Genio civile di Lucca del 20 marzo 1865, non che quello del Consiglio Superiore di Sanità del 26 aprile p. p., col rapporto in proposito di quel Prefetto, in data 29 marzo stesso anno, e tutti gli altri atti annessi alla pratica;

Vista la Legge 24 ottobre 1860, N. 4075, e l'art. 368 della Legge del 20 novembre 1859, N. 3754.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del Cimitero ad uso della sezione di Tereglio, nel Comune di Coreglia Antelminelli, nel terreno di cui sopra, a norma della deliberazione di quel Consiglio Generale 3 marzo 1864, ed in conformità del disegno e perizia succitati dell'ingegnere Daniele Santini, 21 agosto stesso anno, che saranno vidimati dal Nostro Ministro dell'Interno ed annessi al presente Decreto.

Art. 2. Per l'espropriazione del terreno all'uopo occorrente si osserveranno le formalità stabilite dalle disposizioni vigenti nella materia per le provincie toscane.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze, addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

G. LANZA.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

MINISTERO DELLE FINANZE — **Direzione Generale del Tesoro.**

Conformemente al disposto dell'art. 491 e seguenti del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato e sul servizio delle Tesorerie annesso al Decreto Reale 13 dicembre 1863, n° 1128 per l'esecuzione di quello in data 3 novembre 1861, n° 302:

Si notifica che *il signor Conte Cesare Arnaud di San Salvatore* ha dichiarato d'aver smarriti gli infradescritti *Buoni* del Tesoro all'ordine, e fatta istanza perchè, previe le formalità prescritte dalle Leggi, sia a suo tempo disposto il rimborso in suo favore del capitale e dei frutti portati dagli stessi *Buoni.*

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi mesi sei dopo la presente pubblicazione senza che venga presentata opposizione a questo Ministero, si procederà al rilascio del Decreto voluto dall'art. 500 del suddetto Regolamento col quale ne verrà ordinato il pagamento.

DESCRIZIONE DEI BUONI

Serie	Numero	Data	Somma		Nome e cognome della persona in di cui capo furono rilasciati i *Buoni*	Data della scadenza	Tesoreria dalla quale deve essere effettuato il pagamento
			Capitale	Interessi			
D	1148	1865 7 gennaio	5000	175	Conte Cesare Arnaud di San Salvatore	1865 7 luglio	Torino
D	1149	id.	5000	175		id.	id.

Firenze, addì 17 luglio 1865.

Il Direttore Generale del Tesoro T. ALFIERI.

Nuovo concorso al premio RIBERI in L. 1000 estensivo dal 1° aprile 1865 a tutto novembre 1866.

Programma.

Premesso un rapido cenno sui sintomi, sulla natura, eziologia e cura del morbillo;

1° Indagare la causa della sua insolita frequenza da pochi anni in poi nell'esercito, e proporre i mezzi atti ad antivenirlo;

2° Mettere in chiaro la influenza del morbillo sullo stato sanitario generale delle truppe, e quali siano i suoi effetti nelle cliniche degli ospedali, accennando, non che ai risultati immediati, alle sue lontane figliazioni patologiche;

3° Confermare le asserzioni mediante ragguagli statistici raccolti nelle sale degli ospedali militari.

Condizioni del concorso.

1° Le memorie premiate saranno due, essendo destinate lire 700 per la migliore, e lire 300 per quella che si sarà più avvicinata alla soluzione dei proposti quesiti;

2° Nel caso che una sola memoria superasse di lunga mano le altre, l'autore di questa conseguirà l'intiero premio di lire 1000;

3° Nessuna memoria, tuttochè meritevole di lode, potrà conseguire il premio, se l'autore non avrà adempiuto a tutte le condizioni del programma;

4° Le memorie però che non conseguiranno il premio, otterranno, ove ne siano giudicate meritevoli, un'onorevole menzione;

5° Le dissertazioni dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, francese o latina, ed in caratteri chiaramente leggibili; lo stile sarà piano, facile e conciso, quale appunto si addice a cose scientifico-pratiche;

6° Sono solamente ammessi al concorso i medici militari del nostro esercito e marina in attività di servizio, in aspettativa od in ritiro; ne sono però eccettuati i membri del Consiglio e quelli della Commissione;

7° Ciascun concorrente contrassegnerà la sua memoria con una epigrafe che verrà ripetuta sopra una scheda suggellata contenente il nome, il prenome ed il luogo di residenza dell'autore;

8° È assolutamente vietata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore, il quale fatto, ove succedesse, toglierebbe al medesimo il diritto al conseguimento del premio;

9° Non si apriranno, fuorchè le schede delle memorie premiate o giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre saranno abbruciate senza essere aperte;

10. Il giorno perentorio stabilito per la consegna della memoria è il 30 novembre 1866. Quelle che pervenissero dopo trascorso questo giorno saranno considerate come non esistenti;

11. La pubblicazione nel Giornale di medicina militare dell'epigrafe delle memorie a mano a mano che perverranno al Consiglio servirà di ricevuta ai loro autori;

12. Tutte le memorie inviate al concorso appartengono al Consiglio Superiore Militare di Sanità, il quale si riserba il diritto di pubblicare le premiate nel Giornale di Medicina Militare.

Torino, 7 luglio 1865.

Il Presidente del Consiglio, COMISSETTI.

Visto per l'approvazione

Pel Ministro, il Luogotenente generale incaricato della Direzione generale dei servizi amministrativi

ISCIRA.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL LOTTO.

AVVISO DI CONCORSO.

Al seguito degli ordini impartiti dal Ministero delle Finanze, con Nota 17 corrente n° 16381/1029, è da conferirsi il posto di ricevitore al banco di lotto n° 48 in Lucca, il quale nel triennio ultimo decorso procurò al titolare l'aggio al lordo delle spese, in media di annue L. 3,600.

Sono ammessi al concorso tanti i signori ricevitori dipendenti da questa Direzione, quanto i signori impiegati in disponibilità od in aspettativa, ed i pensionarii a carico dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al banco suddetto, od a quelli che eventualmente venissero a risultare vacanti dietro il conferimento del banco stesso, dovranno pel giorno 21 agosto prossimo venturo, far pervenire (franche di posta) alla Direzione medesima le loro domande, stese in carta con bollo da L. 1, corredate dei documenti comprovanti i titoli del ricorrente, e con dichiarazione di essere in grado di prestare la cauzione che verrà richiesta a termini dell'art. 6 del R. Decreto 5 novembre 1863 n° 1534, e dell'art. 4 del Regolamento generale approvato coll'altro R. Decreto 3 successivo dicembre n° 1563.

Firenze, li 20 luglio 1865.

Il Direttore, POMPEO VIGLIETTI.

PREFETTURA DI REGGIO NELL'EMILIA.

Pel Ministero dei Lavori Pubblici

AVVISO DI MIGLIORÌA.

Nell'incanto tenutosi il 17 andante luglio in quest'Uffizio di Prefettura, per l'appalto dei lavori ed opere da eseguirsi per la deviazione di un tronco della strada militare nell'Appennino Reggiano, nel comune di Culagna, rimase deliberatario dell'appalto stesso il signor Tramontani Angelo di Cotignola, provincia di Ravenna, per la somma di lire 101,850.

Si fa noto pertanto che il termine, per l'offerta della miglioria a termini del disposto dal Regolamento 13 dicembre 1863 n° 1618, avrà la sua scadenza col mezzodì preciso del giorno 1° agosto prossimo venturo.

Reggio nell'Emilia, li 18 luglio 1865.

Il Segretario-Capo

PERRAZZI.

PROSPETTO dei Reati commessi nelle Provincie dello Stato durante il mese di Marzo 1865 distinti secondo la designazione del Codice Penale e desunti dai rapporti pervenuti al Ministero dell'Interno.

PROVINCIE	Contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato	Contro la religione dello Stato	Contro la pubblica amministrazione	Contro la fede pubblica	Relativi al commercio, alle manifatture, arti, sussistenze milit., pub. incanti	Contro la pubblica sanità	Contro il buon costume	CONTRO LA PUBBLICA TRANQUILLITÀ						Contro l'ordine delle famiglie	CONTRO LE PERSONE E LE PROPRIETÀ								Totale	Renitenti alla leva	Disertori
								Associazione di malfattori	Minacce	Oziosità, vagabondaggio, questua	Armi, loro fabbricazione, porto e ritenzione	Provocazione a commettere reati	Giuochi proibiti		Omicidi e tentativi	Ferite e percosse	Diffamazione, libelli famosi, ingiurie	Duelli	Grassazioni, estorsioni violenti e rapine	Furti e tentativi	Truffe, appropriazioni indebite ed altri generi di frode	Incendi delittuosi			
Abruzzo Citra (Chieti)	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2	5	»	»	»	3	27	3	»	4	26	»	4	75	»	»
Abruzzo Ultra I (Teramo)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	19	»	»	7	20	»	2	49	»	»
Abruzzo Ultra II (Aquila)	2	»	3	»	»	1	»	»	6	1	10	»	»	2	4	35	1	»	»	23	»	4	92	»	1
Alessandria	»	»	1	2	»	»	1	»	»	21	1	»	1	2	3	23	»	»	3	48	2	3	111	»	1
Ancona	»	1	4	1	»	»	»	»	3	15	1	»	»	»	2	11	»	»	1	28	»	1	68	»	»
Arezzo	»	3	»	»	»	»	1	»	1	5	3	»	»	»	»	16	6	»	2	71	2	2	112	»	1
Ascoli	»	»	3	1	»	»	»	»	2	»	1	»	1	»	2	9	»	»	»	22	»	»	41	»	»
Basilicata (Potenza)	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	2	1	1	2	4	23	»	»	3	21	»	»	50	»	1
Benevento	1	»	»	»	»	»	»	»	3	»	1	»	»	3	4	26	»	»	»	6	1	»	45	»	»
Bergamo	»	»	3	»	»	»	1	»	»	10	»	»	»	2	»	11	1	»	4	31	4	»	67	»	»
Bologna	1	»	»	»	3	2	8	»	5	25	3	»	2	1	1	17	6	2	12	76	3	1	163	»	»
Brescia	2	»	1	1	»	»	5	»	8	8	4	»	»	»	1	18	4	»	6	99	2	5	164	»	»
Cagliari	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	4	2	9	»	»	6	38	4	»	65	»	»
Calabria Citra (Cosenza)	1	1	1	»	»	11	»	1	1	1	18	3	»	4	16	45	»	»	7	39	»	1	150	12	7
Calabria Ultra I (Reggio)	4	»	9	1	»	1	»	»	2	4	9	»	»	»	7	43	»	»	2	18	»	1	101	9	2
Calabria Ultra II (Catanzaro)	»	»	»	2	»	»	3	2	2	2	9	1	»	1	6	30	1	»	4	14	2	3	82	4	»
Caltanisetta	»	»	4	1	»	»	2	1	2	»	8	»	»	»	3	23	9	»	1	29	2	»	85	4	»
Capitanata (Foggia)	»	»	2	»	»	»	2	»	3	»	1	»	»	»	2	29	»	»	3	39	12	1	94	2	»
Catania	»	»	»	1	»	5	»	»	2	»	1	»	»	6	8	38	6	»	1	40	2	1	111	»	»
Como	»	»	5	»	»	»	»	»	1	13	3	»	2	1	1	21	»	»	7	33	3	5	96	»	»
Cremona	»	»	3	»	»	»	3	»	»	2	»	»	»	»	»	6	»	»	1	52	2	1	70	»	1
Cuneo	»	»	»	»	»	»	1	»	8	12	1	»	»	1	5	20	1	1	4	30	1	»	85	1	»
Ferrara	1	»	2	2	1	2	6	»	3	2	4	»	2	»	»	9	»	»	3	56	»	»	93	»	6
Firenze	»	»	»	4	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	2	16	1	»	1	123	2	3	154	2	2
Forlì	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	8	»	1	»	3	6	»	»	1	35	»	»	55	»	»
Genova	»	»	3	»	1	»	»	11	»	78	8	»	1	»	3	31	11	»	25	91	13	5	281	»	1
Girgenti	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	6	28	»	»	12	15	»	1	64	»	»
Grosseto	»	»	»	»	»	»	1	»	2	9	1	»	1	»	»	7	11	»	8	42	1	2	80	1	»
Livorno	»	»	»	»	»	»	15	»	7	75	4	»	4	4	2	19	14	»	»	45	3	1	193	»	»
Lucca	»	5	»	»	»	»	6	»	3	3	20	»	7	»	»	33	18	»	»	68	2	2	167	»	»
Macerata	1	»	3	1	»	»	»	»	»	6	1	1	1	1	»	16	2	1	»	28	»	1	63	»	»
Massa e Carrara	»	»	»	»	»	»	»	»	8	»	8	»	»	»	»	8	3	»	»	25	3	»	55	»	»
Messina	»	»	»	2	»	»	3	»	2	4	7	»	1	»	2	51	3	»	1	37	»	»	113	2	»
Milano	»	»	12	2	1	»	3	»	6	118	2	»	»	»	2	62	»	»	10	177	8	5	408	1	1
Modena	»	1	7	6	»	1	1	»	8	8	»	1	2	4	4	18	15	»	6	131	18	6	229	1	»
Molise (Campobasso)	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	7	2	»	»	1	26	»	»	1	16	»	2	58	»	»
Napoli	»	»	18	»	»	»	3	2	3	141	11	»	29	»	3	160	1	1	26	103	7	1	509	»	»
Noto	»	»	1	»	»	»	»	»	2	1	1	»	»	3	5	33	6	»	»	26	1	12	91	33	1
Novara	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	20	1	»	3	41	8	3	78	»	1
Palermo	»	»	8	2	»	»	3	3	7	44	13	»	4	1	11	63	1	»	27	53	5	4	249	3	»
Parma	»	»	3	»	»	»	1	»	1	10	»	2	»	»	2	10	2	»	1	43	3	»	78	»	2
Pavia	»	»	»	»	»	»	»	»	1	13	»	»	2	1	1	23	»	»	»	39	2	3	85	»	4
Pesaro e Urbino	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	8	1	2	»	1	17	7	»	2	35	1	2	78	»	»
Piacenza	»	1	1	»	»	4	»	»	»	2	2	»	»	»	»	5	»	1	»	19	»	3	38	»	1
Pisa	»	3	»	»	1	»	1	»	2	»	1	»	2	1	»	14	3	»	2	60	2	»	92	»	»
Porto Maurizio	»	»	»	»	»	»	2	»	1	3	»	»	»	»	1	6	»	»	1	21	1	»	36	»	»
Principato Citra (Salerno)	»	»	»	»	»	»	1	»	2	»	1	»	»	»	3	32	»	»	2	17	»	»	58	»	»
Principato Ultra (Avellino)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	»	»	»	8	36	»	»	1	16	»	»	65	»	»
Ravenna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	8	»	1	6	26	»	2	43	»	»
Reggio d'Emilia	2	»	»	»	»	»	»	»	2	3	1	»	»	2	»	3	»	1	4	35	»	»	53	»	1
Sassari	»	»	1	»	»	»	»	»	8	»	»	1	3	»	8	9	»	»	»	24	2	16	67	»	»
Siena	»	2	1	»	»	»	»	»	6	12	2	4	7	»	2	27	63	»	2	81	14	9	232	1	»
Sondrio	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	»	»	12	»	»	17	»	»
Terra di Bari (Bari)	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	3	»	»	9	47	2	»	8	27	»	2	101	»	»
Terra di Lavoro (Caserta)	»	»	7	»	»	»	1	»	»	»	7	»	»	4	12	68	2	»	6	46	1	8	161	»	»
Terra d'Otranto (Lecce)	»	»	5	2	»	»	»	»	»	2	2	2	»	4	4	26	»	»	5	44	1	2	99	»	»
Torino	»	»	1	1	2	»	2	»	2	103	3	»	7	»	2	34	2	»	9	96	7	»	271	»	13
Trapani	»	»	1	»	»	»	1	»	»	6	»	»	»	»	6	11	1	»	7	41	»	9	77	»	»
Umbria	»	»	1	3	»	1	3	1	2	24	8	»	2	1	4	29	4	»	4	42	2	1	134	1	»
Totale	15	18	118	36	10	23	82	22	132	791	212	25	85	52	175	1513	212	8	256	2645	146	134	6710	77	46

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Le tre principali università dell'Inghilterra mandarono al Parlamento uomini del partito conservatore.

In Irlanda sino al dì 20 erano stati eletti 18 conservatori e 34 liberali; un tale risultato si spiega facilmente per l'odio violento che nutrono nella Scozia i presbiteriani contro la Chiesa anglicana, odio ancora più accanito di quello dei cattolici. Gli elettori si sono quindi riuniti per iscartare i candidati del partito conservatore che si erano pronunciati in favore della religione dello Stato.

La non riescita della candidatura del cancelliere dello Scacchiere, signor Gladstone, serve di tema alle riflessioni della maggior parte de' giornali di tutti i colori.

Questa non riuscita, che si deve attribuire al voto dato dal signor Gladstone nella questione religiosa ed al suo discorso sulla riforma, desta tanto più meraviglia in quanto che il signor Gladstone rappresentava da diciotto anni l'università di Oxford, e che ben di rado succede che un candidato eletto una volta non venga rieletto negli scrutini successivi.

Il signor Gladstone appartiene al partito di quella Chiesa che si approssima più che le altre al cattolicismo. (*Pays*)

— Si scrive da Plymouth in data del 17:

« I nostri ospiti francesi saranno in condizione di poter riconoscere che Plymouth è una piazza forte. Il suo raggio di difesa si estende a quattro miglia di circonferenza.

« Le navi inglesi e francesi sono l'una accanto all'altra nell'ordine seguente:

« L'*Achille* all'ovest, poi il *Prince Consort*, poi il *Royal-Sovereing* di 4 cannoni, piccola nave di nessun rilievo, e che presso al suo vicino francese, il *Magenta* da 52 cannoni, rassomiglia ad un pigmeo presso ad un gigante; vengono quindi la *Flandre* da 38 cannoni, e l'*Ariel*, cannoniera.

« Affatto vicina ai bastimenti francesi vi è la fregata *Constance* costruita in legno. All'estremità vi è la fregata austriaca, ed ha una bella apparenza.

« Domani arriverà una fregata turca.

« Si crede che non sieno stati presi accordi per far incrociare insieme i legni inglesi ed i francesi; si attende per questo l'arrivo del principe di Galles.

« Il banchetto stato offerto dal sindaco agli ufficiali francesi riescì soddisfacente, ma non si conoscono ancora i discorsi che vi furono pronunciati. (*Daily News*)

— Il *Moniteur* riproduce dall'*Index* di Londra il seguente articolo:

« La Francia, l'antica nostra inimica, è diventata l'amica nostra più sincera.

« Condannata dal Congresso di Vienna ad un avvilimento politico, è dessa oggidì l'arbitra dei destini del continente.

« Se la Francia domina, non domina già contro il volere dell'Inghilterra, ma di suo pieno aggradimento; ed un tale cambiamento si operò in un modo ben strano.

« La famiglia dei Napoleonidi è ritornata in Francia.

« Wellington prima di morire ha veduto assiso sul trono imperiale di Francia il nipote del suo grande avversario. Non erano trascorsi ancora tre anni dacchè era disceso nel sepolcro, che gli eserciti di Napoleone III e della regina Vittoria combattevano l'uno a fianco dell'altro contro i Russi.

« Cementata col sangue la franca e cordiale amicizia dura e durerà.

« Fra le due nazioni non esiste ormai altra rivalità che quella delle corse dei cavalli, dell'industria e del commercio.

« Coi Borboni sul trono di Francia ci sarebbe stato difficile vivere sempre in pace, ed impossibile lo stringere una sì salda alleanza.

« Se fra noi esiste un cordiale accordo è questo dovuto al genio ed alla lealtà di Napoleone III.

« Se quando, or son cinquant'anni, l'Inghilterra festeggiava la vittoria di Waterloo, qualcuno avesse predetto che nel 1865 un nipote di Napoleone imperatore di Francia sarebbe il più intimo alleato della regina d'Inghilterra, nipote del principe reggente di quel tempo, non sarebbesi forse chiamata una tal profezia una folle stupidità?

« Nel 1810 lord Palmerston proponeva alla Camera dei Comuni il bilancio allo scopo di continuare la guerra contro Napoleone I.

« Oggi lord Palmerston primo ministro deve in grandissima parte la sua popolarità alla sua amicizia per Napoleone III.

« Per buona sorte gli odii fra le nazioni non sopravvivono per lungo tempo alle cause che li han provocati.

« Sinchè vi ha lotta di interessi, non vi potrà essere amicizia; ma quando gli interessi sono gli stessi, l'inimicizia non può durare a lungo.

« Noi vediam terminata una formidabile guerra in America. Vi ha chi crede che col finir della guerra sarà tolto ogni astio; questo solamente succederà quando si possa arrivare a far scomparire le cause di quelle dissensioni che hanno provocata la guerra; diversamente la pace fatta colla spada non è che una tregua illusoria, tregua che solo la spada può far durare.

« Molte cose dipendono dalla condotta che tiene al presente il Governo degli Stati Uniti.

« Noi non vogliamo dire che egli non possa con un espediente qualunque fare del Nord e del Sud una sola nazione, ma noi affermiamo con tutta confidenza che se sarà possibile un tal risultato, non lo si otterrà nè con atti di crudeltà, nè colla proscrizione; e perchè il mondo assista allo spettacolo della ferma e sincera riunione del Sud col Nord, bisogna che gli Stati-Uniti adottino e seguano una politica di giustizia e conciliazione.

« Gli è col torre la causa della dissidenza e non col moltiplicarla che si compie l'unione, se compire si deve. »

— Il *Moniteur* pubblica la seguente lettera del visconte di Paira inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Portogallo a Parigi indirizzata a S. E. il ministro degli affari esteri.

Parigi, 2 luglio 1865.

« Non ho bisogno di dire a V. E. qual triste impressione abbiano in me prodotto il rapporto presentato alla Camera alta dal signor senatore Larabit in occasione della petizione del dottor Papilland, e la discussione che ne seguì.

« Affrettandomi a riconoscere che le riserve fatte in quel rapporto mettono fuori di causa la dignità del mio augusto sovrano, e quella del suo rappresentante in Francia, non posso a meno in tale occasione di rammentare che la legazione di S. M. Fedelissima residente a Parigi ha non solo assecondata, ma anzi provocata la scoperta e la repressione delle colpevoli frodi segnalate dall'onorevole signor Larabit.

« Gli è ancora dietro mia dimanda, che la grande cancelleria della Legion d'Onore ha voluto imporsi per regola di non riconoscere più altri diplomi di decorazioni, che quelli il cui controsuggello venne da me certificato come autentico.

« Disgraziatamente, signor Ministro, malgrado le obbliganti premure della grande cancelleria, del signor prefetto e dei magistrati francesi in assecondare i miei sforzi per togliere uno scandalo, che più che ogni altro ferisce il governo del re mio augusto sovrano, non ho potuto scoprirne la fonte.

« Dalle informazioni prese a tale riguardo, risulta in fatti che, protetta dalle franchigie create dalla legislazione inglese, esiste in Londra una fabbrica di falsi brevetti diretta da un nominato M., sotto il nome di conte di M., che sfoga in Francia, per vie segrete, una parte dei suoi prodotti.

« Sinchè noi non avremo messo le mani su tutti gli intermediari, dei quali si serve questo audace falsario, io non vedo che un mezzo per impedirlo, e questo mezzo fortunatamente dipende dal governo francese, sì tenero della dignità dei suoi alleati; ed è d'invigilare che tutti coloro che portano decorazioni portoghesi debbano averne ottenuta l'autorizzazione.

« Sinora, signor ministro, fra i falsi titolari dei brevetti, dei quali si tratta, i soli che abbiano dimandata l'autorizzazione, sono alcuni poveri di spirito, ai quali si arrivò a far credere che il Portogallo vendeva diffatti le sue decorazioni, e che dopo aver pagato essi si trovavano in piena regola. Se mai havvi qualcuno che ben sapendo che i brevetti son privi d'ogni valore legale pur se ne prevalga per portare le decorazioni, la legge è là per punirli.

« La sorveglianza generale e rigorosa che vien esercitata in Francia circa al fregiarsi di ogni decorazione straniera farà ragione di questi intriganti.

« Io sottometto queste considerazioni all'alto e benevolo giudizio di V. E., e colgo quest'occasione per nuovamente assicurarla della profonda considerazione colla quale, ecc.

« VISCONTE DE PAIRA. »

A questa lettera rispose S. E. il signor Drouyn de Lhuys.

Parigi, 5 luglio 1865.

« Signor visconte,

« So diffatti ch'esiste in Londra una fabbrica di falsi brevetti di decorazioni, alla cui testa si trovano i signori M... de P..., e de L..., affigliati ad un principe Albanese.

« Tutti questi personaggi assieme ad altri hanno formata una società sotto il titolo di *Legione del merito civile*, che ha ingannato qualcuno.

« La polizia inglese li conosce.

« Nel 1815 uscì da questa o da altra officina una serie di brevetti dell'ordine del *Salvatore* della Grecia, e più tardi delle decorazioni del *Cristo* di Portogallo.

« Voi, signor conte, siete stato il primo a porre il governo sulla strada di quest'ultima frode, ed io non posso che rinnovarvi tutti i ringraziamenti che vi sono stati fatti allora a tale riguardo.

« Vi prego a voler continuare ad aiutarmi in queste investigazioni, e giustizia sarà fatta contro gl'impostori.

« Se fra coloro che possedono questi brevetti ve ne sono di quelli che non sono di cattiva fede, e che si presentano alla grande Cancelleria della Legion d'Onore, la frode sarà conosciuta a primo colpo d'occhio; i brevetti mi verranno comunicati ed io li manderò immediatamente a voi perchè li esaminiate.

« I magistrati tengono continuamente gli occhi aperti su di una questione così delicata, quale si è quella del fregiarsi illegalmente di una decorazione; recentemente non mi pervenne alcun rapporto in proposito per quanto agli ordini del Portogallo, e credo che l'allusione che è stata fatta non si riferiva che ai falsi già da lungo tempo repressi.

« Aggradite le nuove assicurazioni dell'alta considerazione, colla quale ho l'onore di essere, ecc.

« DROUYN DE LHUYS. »

AUSTRIA. — Si scrive da Vienna 16 luglio alla *Boersenhalle* d'Amburgo:

« Ci si assicura che le trattative che ebbero luogo in questi ultimi giorni fra l'Austria e la Prussia non abbiano fatto che accrescere l'abisso che separa queste due potenze.

« La Prussia avrebbe nuovamente insistito sull'allontanamento del principe di Augustenburgo, e si sarebbe dichiarata pronta a prendere qualunque misura per por fine una volta agli abusi cagionati dalla di lui presenza nei Ducati.

« Una tale dichiarazione essendo stata qui ritenuta come un avviso della risoluzione d'espellere il principe malgrado il volere dell'Austria, il gabinetto di Vienna diede tale una risposta, che, quando il gabinetto prussiano non voglia proprio romperla affatto, gli è a sperare che per l'avvenire egli lascierà in pace il principe d'Augustenburgo.

« Pare che di fronte all'insistenza della Prussia, si sia arrivati a fare del soggiorno del principe nei Ducati una questione d'onore militare per l'Austria. »

— La *Vien. Presse*, parlando della attuale tensione dei rapporti fra le due grandi potenze tedesche, consiglia all'Austria di pazientare ancora per vedere se la Prussia non afferrasse mai l'occasione per accendere la guerra civile, le di cui sanguinose conseguenze ricadrebbero su lei.

« L'alleanza colla Prussia, dice quel giornale, ha incontrato ad ogni tempo simpatie così rare, che ben possiamo dire che una collisione con queste potenze riescirebbe in quasi tutti i paesi dell'Austria più popolare d'una alleanza pericolosa ed inefficace.

« Malgrado tutti questi interni dissidi, l'Austria è talmente superiore alla Prussia che una simile lotta non presenterebbe per noi pericoli che in ragione della nostra posizione di faccia alle altre grandi potenze d'Europa.

« La Prussia le chiamerà ella in suo soccorso? »

Il *Fremdenblatt* all'incontro pretende che il gabinetto di Berlino abbia già modificata la sua proposta, ed il suo linguaggio officiale siasi fatto tale da sperare un cambiamento completo nella sua politica. (*Constitutionnel*)

PRUSSIA. — La Prussia non mostra troppa premura per finire la questione dei Ducati.

In una delle ultime sedute della Dieta di Francoforte si trattava di regolare le spese della esecuzione federale nell'Holstein e nel Lauenburgo, e la Baviera avrebbe voluto che la questione fosse decisa prima delle vacanze dell'Assemblea.

Il ministro di Prussia rispose che « la Dieta non aveva ad occuparsi della sorte dei Ducati, e che un tal affare stava nelle mani delle potenze tedesche alle quali spettava il portarlo a buon fine. (*France*)

SPAGNA. — Alle proteste del cardinale arcivescovo di Burgos tennero dietro in Spagna le proteste dei vescovi di Pamplona, Salamanca, e dell'arcivescovo di Huesca i quali tutti hanno pubblicate le loro lettere. Si assicura che gli altri prelati spagnuoli hanno tutti mandate le loro proteste al governo, eccettuato il vescovo di Orihuela.

La *Régénération* riporta un gran numero di indirizzi alla regina ed uno fra questi firmato da cinquantasei officiali già appartenenti all'armata di don Carlos.

Il *Pensamiento* ha delle proteste arrivate da tutte le provincie; ne ha del clero di Burgos, e di Huesca, degli abitanti di Azpeita, di Barbastro, del Foux, d'el Espinad, Valdecaros, Maroig, la Pedroia del Portillo, ecc.; ve ne hanno dei superiori e degli allievi dei seminari di Burgos, Rocumundo, Lozova, Benilloba, Burturia, Olat, Munosbrega, ecc.

La città di Azpeita mandò due indirizzi uno firmato soltanto da donne, e le dame di Madrid hanno mandato alla regina una protesta in forma di lettera.

Però tre di queste proteste non vanno al di là di una classe speciale della popolazione, cioè il clero, i devoti e le donne più assidue alla chiesa ed al confessionale.

La maggioranza della popolazione rimane indifferente, e gli uomini in generale si preoccupano più delle elezioni, con cui il Gabinetto realizzerà il suo programma, e della lotta che si prepara fra il Ministero ed i suoi due naturali nemici i conservatori cioè ed i progressisti. (*Pays*)

AMERICA. — Si scrive da Buenos Ayres in data del 13 giugno:

« Il generale Pannero si presentava il 25 maggio davanti Corrientes, e, protetto dalle cannoniere brasiliane, le quali aprirono il fuoco contro le principali posizioni difese dall'armata del Paraguay, sbarcò successivamente una parte della sua truppa, dando l'assalto ad una caserma fortificata, occupata da 2000 paraguaiesi.

« Dopo una lotta accanita, nella quale vennero messi fuori di combattimento più di dugento argentini, due battaglioni di linea condotti dai comandanti Charlone ed Arma sforzarono tutte le posizioni dell'inimico, il quale si difese con tale energia che fu giuocoforza il ricorrere alla baionetta.

Alla sera gli Argentini erano padroni della città, e più di duecento famiglie si erano rifugiate a bordo del bastimento da guerra inglese *Datterel* e della squadra brasiliana.

La presa di Corrientes è un brillante colpo di mano, che darà fiducia alle truppe argentine; ma gli effetti pratici furono nulli, perchè un corpo d'armata del Paraguay forte di 8 mila uomini, avendo traversato il Paso de la Pahia a qualche miglio da Corrientes, l'armata argentina dovette nuovamente imbarcarsi per discendere di nuovo al Rincon de Soto.

Il 27 maggio la maggior parte della squadra brasiliana, sotto gli ordini del generale Barosso, era a Tres Bocas.

Urquiza non si era ancora riunito a Carres.

Le ultime notizie di Corrientes portano che l'armata del Paraguay aveva abbandonato Goya e risaliva verso San Rogue.

Le provincie si mostrano sempre patriottiche e fedeli. (*Moniteur*)

STATI UNITI. — Togliamo dal *Times* i seguenti ragguagli sulla esecuzione della condanna capitale dei quattro complici principali di Booth:

« Il pubblico rivolgeva principalmente la sua attenzione sulla signora Surratt, donna di alta statura, sui cinquant'anni, con un aspetto da amazzone, figura sgarbata, mani da maschio, occhio grigio e senza espressione, faccia tonda, capelli castani. Ella si conservò inflessibile e fiera nel processo, ma mostrò un grande abbattimento nelle ultime ore. L'assisteva sua figlia insieme al sacerdote e agli avvocati della difesa, i quali tutti andarono a chieder grazia da Johnson, ma non furono ricevuti.

« Payne conservò sempre una calma stoica e dignitosa; Harold fece mostra di sangue freddo e disprezzo della morte; Atzeroth era abbattuto come la signora Surratt.

« L'esecuzione si fece nel cortile del vecchio carcere penitenziario di Washington a un'ora e mezzo pomeridiana. Vi fu innalzato un gran palco con quattro trabocchetti, intorno al quale si collocarono file di soldati, ed altre pure lungo i muri esteriori.

« Settecento od ottocento persone soltanto furono ammesse ad assistere al supplizio, con biglietto speciale d'ingresso, rilasciato dal generale Hancok.

« Ad un'ora e pochi minuti s'aprirono le porte del carcere, ed uscì per la prima la signora Surratt, sorretta da due uffiziali e seguita da un ecclesiastico; poi vennero Atzeroth, Harold e Payne cogli assistenti ecclesiastici. Erano disposte sulla piattaforma quattro sedie, sulle quali si posero a sedere i condannati per udire, dalla bocca del maggior generale Hartraaft, lettura della condanna capitale, e per rispondere alle preghiere che intuonò l'assistente della signora Surratt. Payne recitò la sua prece con molta divozione, e vi presero parte tutti gli astanti.

« L'ecclesiastico che assisteva Harold ringraziò, a nome dei condannati, gli ufficiali e soldati per i riguardi e buoni trattamenti che avevano loro usati.

« Si avanzarono i carnefici, levarono via le sedie, legarono le mani dei condannati dietro al dorso, ne assicurarono le gambe legandole presso i piedi e ai ginocchi, e ne coprirono il capo con cappuccio nero dopo avere apposto il laccio. Atzeroth gridò: « Signori, addio! State in guardia! Addio tutti! » Uno degli ecclesiastici rispose: « Dio ci ricongiunga all'altro mondo. »

« I trabocchetti caddero, e i condannati rimasero sospesi. A un'ora e mezzo tutto era terminato, e quattro bare comuni raccoglievano i corpi dei condannati. »

GIAPPONE. — Un dispaccio privato annunzia che il Giappone era pronto a pagare la somma di tre milioni di piastre giusta quanto era stato stipulato nel trattato che seguì dopo il secondo affare di Simonoseki.

Corrispondenze particolari di Yeddo del 15 maggio confermano questa notizia, aggiungendo che l'offerta del Taicoun non era ancora stata accettata.

Le potenze non sono d'accordo, e l'Inghilterra invece di danaro continua a dimandare che venga aperto il porto d'Osaka che domina il mare interno, e che è situato sulla costa sud-ovest dell'isola di Niphon a cinquanta chilometri da Miyako, residenza di Mikado. (*Patrie*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

DEL COTONE IN AMERICA. — Differenti rapporti vennero pubblicati sulla quantità del cotone che si crede esistere ancora negli Stati del Sud.

Il *Yinsboro North Carolina News* dà le seguenti cifre: cotone in buono stato e pronto alla spedizione balle 5 milioni — cotone che ha sofferto 500 mila balle — ricolto del 1865 balle 350 mila — totale 1,850 mila balle.

Un giornale commerciale della Nuova Orleans dice che la quantità di cotone buono ed avariato che si trova presentemente al Sud non eccede 1,700 mila balle, ed il ricolto di quest'anno non andrà oltre le 500 mila balle.

LOCUSTE E SERPENTI. — Una invasione di locuste è cosa rara per l'Inghilterra; e bisogna risalire al 1846 per ricordarne una che ne valga la pena.

La settimana scorsa un vero scirocco soffiava nel Regno Unito. A Totteridge, presso Bearnel, furono ritrovate delle locuste in gran quantità.

Ma non è questa la sola piaga che infesta la Gran Bretagna; lo *Standard* annunzia che nelle contee settentrionali dell'Inghilterra sono comparsi molti serpenti. (*Moniteur*)

ULTIME NOTIZIE

— Oggi S. M. ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

— Si legge nel *Moniteur*:

« S. M. l'imperatrice ed il principe imperiale hanno lasciato le Tuileries ier sera, 20, alle ore quattro, minuti cinquanta per portarsi alla stazione di Lione, e sono arrivati al palazzo di Fontainebleau a sei ore e cinquantacinque minuti.

Quattro vetture trasportarono alla stazione di Lione S. M. e le persone della Casa imperiale designate a questo viaggio.

Fra queste si trovarono la contessa di Saulcy, e la contessa di Reyneval dame d'onore; madamigella Bouvet lettrice di S. M.; il conte di Cossè-Brissac ciambellano, il generale Mollard aiutante di campo dell'imperatore, e pochi altri personaggi della Casa delle LL. MM.

La salute del giovane principe continua ad essere soddisfacente. (*Patrie*)

— S. M. il re di Prussia è partito il giorno 20 da Carlsbad per portarsi a Gastein, dove arriverà lunedì sera. (*Patrie*)

— Gli elettori del South-Lancashire non hanno riparato lo scacco toccato dal signor Gladstone all'università d'Oford. Un dispaccio annunzia l'elezione del signor Egerton, che ebbe 9189 voti, mentre il signor Gladstone ne ebbe 8784. (*Patrie*)

— Il *Constitutionnel* riporta dalla *Nuova Gazzetta di Prussia* la ricostituzione del Ministero a Vienna.

Secondo quel giornale il nuovo Ministero sarebbe così composto:

Il conte di Mensdorff, presidente del Consiglio, affari esteri e casa dell'imperatore; il conte Belcredi ministro degli interni per la parte occidentale dell'impero; il conte Larisch alle finanze; il signor De Komers alla giustizia; il conte Maurizio Esterhazi rimane ministro senza portafoglio per l'Ungheria; il generale Frank ed il signor De Burger restano incaricati dei portafoglio della guerra e della marina; il signor Giorgio di Maylath cancelliere dell'Ungheria.

Nulla è sinora deciso riguardo alle cancellerie delle Croazia e della Transilvania.

Rimane ancora a provvedersi ai portafogli dei culti e del commercio.

— La *Viener Presse* dice che il nuovo Ministero austriaco ha presentato il suo programma all'imperatore.

— La prima Camera di Stuttgard ha adottato all'unanimità i trattati politici conchiusi colla Prussia e con Baden, il trattato dello Zollverein e la convenzione conchiusa colla Prussia per la protezione reciproca della proprietà letteraria ed artistica. (*Corresp. Havas*)

— La *France* dice che i giornali di Madrid si sono troppo affrettati ad annunziare che il signor Mon veniva surrogato dal sig. Isturitz come ambasciatore della Corte di Spagna a Parigi.

È bensì vero che il signor Mon ha date le sue dimissioni, ma noi crediamo sapere che il maresciallo O'Donnell esita molto ad accettarla. (*France*)

— L'*International* di Londra pretende sapere che Napoleone III avrebbe raccomandato all'imperatore Massimiliano di nominare a suo successore il secondo figlio del duca di Brabante, nel caso che egli morisse senza figli; e che l'imperatore Massimiliano abbia acconsentito.

La *France* riporta questa notizia sotto grande riserva, siccome mancante di appoggio, ma che pure non ha nulla d'inverosimile.

— Il re di Grecia è tornato dal suo viaggio a Corfù. Il signor Behaya, candidato ministeriale, fu nominato presidente della Camera con 96 voti contro 67.

— Riceviamo da Costantinopoli in data del 20 luglio il seguente telegramma:

« Il 16 un Consiglio straordinario si è riunito alla Porta sotto la presidenza del gran visir.

Venne instituita una Commissione sanitaria sotto la presidenza del ministro della polizia.

Tutte le autorità sono invitate ad eseguire le misure igieniche che saranno prescritte dalla Commissione.

Si stanno organizzando tre ospitali provvisorii.

Vennero nominati varii ispettori di servizio sanitario, ai quali vennero aggiunti cinquanta allievi della scuola di medicina.

Nei quartieri dei poveri sono aperti uffici di soccorso, dove si distribuiscono alimenti.

Il cholera diminuisce ogni giorno. (*Patrie*)

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Salerno 21.

I briganti Andrea Mirra, Francesco Jorio e Gaetano de Luca, ultimi avanzi della disfatta banda Giardullo, sono stati arrestati dalla pubblica forza.

Torino, 22.

Rendita italiana 64 25
Certif. dell'ultimo prestito 65 70

Parigi, 22.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Giugno, 21	22
Fondi francesi 3 0/0	67 70	67 65
Id. 4 1/2 0/0	96 75	97 —
Consolidati inglesi 3 0/0	90 $^1/_8$	90 $^1/_8$
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	64 70	65 05
Id. (fine luglio)	64 80	65 15
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	750	753
Id. italiano	406	408
Id. spagnuolo	471	476
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	282	285
Id. Lombardo-venete	483	483
Id. Austriache	417	418
Id. Romane	222	223
Obb. strade ferr. Romane	203	203
Obbligazioni della ferrovia di Savona	208	—

Londra, 22.

Le relazioni diplomatiche fra l'Inghilterra e il Brasile verranno ristabilite quanto prima. Il Brasile accetta le ultime proposte fatte dall'Inghilterra.

Vienna, 22.

La Camera dei deputati terminò la discussione sul bilancio e adottò le stesse deliberazioni della Camera dei signori.

Dresda, 22.

Il *Giornale di Dresda* smentisce la voce che Beust e Von der Pfordten nel loro colloquio a Lipsia abbiano preso concerti per una lega fra l'Austria e i piccoli Stati tedeschi per resistere alle pretese della Prussia.

Colonia, 22.

Il tribunale annullò l'ordinanza colla quale la polizia sciolse il Comitato costituitosi per dare una festa in onore dei deputati. Il procuratore generale si appellò.

La polizia ha fatto chiudere questa mattina il locale destinato per la festa.

Il giudice d'istruzione citò a comparire innanzi al tribunale il presidente del Comitato che è assente.

Colonia, 22. (sera)

Sessanta deputati hanno sottoscritto una lettera di ringraziamento al Comitato per la festa, e una protesta contro il procedere della polizia.

Indi fu dato un gran pranzo nel Giardino zoologico. La riunione riuscì numerosa; si pronunziarono discorsi e si fecero evviva. Un distaccamento militare entrò nel giardino e obbligò i convitati ad allontanarsi.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

ARENA GOLDONI, ore 8 $^1/_2$ — La drammatica compagnia di Riccardo Castelvecchio rappresenta: *Giovanni di Calais*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 $^1/_2$ — La drammatica compagnia diretta da F. Bosio rappresenta: *I Compagni della Morte*.

TEATRO MECCANICO dei Paesi Bassi, posto sul Lung'Arno Nuovo. — Rappresentazione alle ore 7 e 9.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze

il 22 luglio.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 753, 6	mm 754, 0	mm 755, 1
Termometro centigrado	28, 0	27, 5	22, 5
Umidità relativa	80, 0	62, 0	90, 0
Stato atmosferico	nuvolo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento { direzione / forza	O quasi for.	O forte	O quasi for.

Temperatura { Massima + 30,0 / Minima + 21,8 }

Minima nella notte del 23 + 18,8.

SOCIETÀ ANONIMA

DELLE

Strade ferrate Romane

(SEZIONE NORD)

La mattina del dì 20 luglio 1865 a ore 12 meridiane la Società si riunisce in adunanza generale *straordinaria*, a forma dell'avviso di convocazione del dì 9 giugno p. p., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di N° 139 dell'11 medesimo.

Intervengono N° 51 persone, rappresentanti complessivamente N° 15,620 azioni, che danno il complessivo numero di voti 781.

Previe le *solite* preliminari operazioni, l'Adunanza generale, in seguito alla lettura del *discorso* del Presidente e della relazione generale della Commissione *mista*, approva all'unanimità di suffragi le appresso proposizioni:

Prima proposizione.

L'Adunanza generale, conforme alle proposte della Commissione mista e del Consiglio di Amministrazione, autorizza la Commissione mista suddetta a negoziare al meglio degli interessi sociali, e nel corso degli anni 1865 e 1866, N° 200,000 obbligazioni portanti 15 lire d'annuo interesse, e rimborsabili a 500 lire, per applicarne il prodotto netto ai vari bisogni della Società, e specialmente ai lavori delle linee in costruzione.

L'Adunanza generale concede inoltre alla Commissione mista ogni necessaria facoltà di preparare i mezzi e i modi necessari per condurre a termine la costruzione della rete della Società quale è definita nella Convenzione del 22 giugno 1864, ed a quest'effetto di iniziare, proseguire e conchiudere tutti i negoziati, riservando ad ulteriori adunanze generali di stabilire le epoche e le quantità delle future emissioni.

Seconda proposizione.

L'Adunanza generale proroga sino alla fine dell'esercizio 1865 i poteri concessi per l'annata sociale 1864-1865 ai Sindaci nominati dall'Adunanza generale della Società delle Strade ferrate Livornesi del 30 dicembre 1864, in adempimento degli articoli 97 e 98 degli statuti di detta Società.

Firenze, 22 luglio 1865.

Visto IL PRESIDENTE T. MANGANI — *Il Segretario* S. DISEGNI

478

REGNO D'ITALIA

Provincia di Massa e Carrara

NOTIFICAZIONE.

Il signor D. Ultimio Carlo Pieroni di Massa-Carrara, a nome e per interesse del signor Gaetano Begni di Firenze, con separate domande, ambedue in data del 1° aprile 1865, ha domandato la definitiva concessione della miniera di rame del Frigido, e dell'altra miniera di piombo argentifero della Tambura, situata la prima nel comune di Massa-Carrara, l'altra nel comune di Vagli-Sopra, circondario di Castelnovo di Garfagnana, aventi rispettivamente l'estensione tracciata nei relativi tipi esistenti in questa Prefettura, ed ostensibili nelle ore d'uffizio.

Le opposizioni a tali domande, giusta il disposto dall'articolo 44 della legge del 20 novembre 1859 sulle miniere, si riceveranno nei trenta giorni che seguiranno l'ultima delle tre inserzioni della presente notificazione, che a termini dell'articolo 43 della citata legge, si faranno nel giornale della provincia e nel giornale ufficiale del regno.

Dalla Prefettura, li 15 luglio 1865.

482 — *Il segretario-capo* C. GUERRA.

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE

Strade ferrate Meridionali

La Società italiana per le strade ferrate meridionali ha da vendere 267,360 chilogrammi di ferro e ghisa fuori d'uso, costituiti da ferramenta per vagoni, da ruotale e cuscinetti, nonchè da cilindri di locomotive e da quattro macchine locomotive di cui due con tender e due senza.

La Società avvisa tutti coloro che vogliono farne acquisto, che potranno visitare i suddetti ferri in Ancona, Termoli e Foggia, ove si trovano depositati dal 30 luglio corrente al 15 agosto p. f.

Quelli che intendono farne acquisto potranno consegnare, o spedire, le loro offerte suggellate alla direzione generale in Torino al 30 agosto prossimo venturo.

Sulla soprascritta sarà detto: *Offerta per l'acquisto di ferramenta fuori d'uso.*

Si avverte che i pagamenti saranno fatti a pronti contanti alla consegna della merce di cui la Società accorda il trasporto gratuito sulle proprie linee.

486 — **La Direzione Generale.**

CASSA SOCIALE DI PRESTITI E RISPARMI

IN

MILANO

AVVISO.

Sono convocati gli azionisti in assemblea generale ordinaria pel giorno 15 agosto p. v., ore 10 antimeridiane e pei successivi, occorrendo. L'Adunanza avrà luogo nella casa in via Durino, 30.

Ordine del giorno.

1° Nomina del presidente dell'Assemblea e dei due scrutatori.
2° Lettura del Verbale della tornata 29 gennaio ultimo scorso.
3° Relazione del Consiglio d'Amministrazione. Dimissione del Consiglio ed esposizione de' motivi. Comunicazioni governative in merito allo statuto ed ai regolamenti per la Società.
4° Relazione della Direzione generale.
5° Relazione della Commissione delegata pel controllo del bilancio 1863-1864.
6° Deliberazione sulle conclusioni esposte dalla Commissione di controllo, e nomina dei Membri della Commissione pel controllo del bilancio 1865.
7° Relazione della Commissione delegata per consegnare l'ente Cassa nazionale alla Cassa sociale Prestiti e Risparmi.
8° Nomina, se vi ha luogo, di nove consiglieri in surrogazione al Consiglio dimissionario.
9° Regolarizzazione del premio di 240 azioni, già in possesso del fondatore della cessata Cassa nazionale.
10° Stanziamento dello stipendio del Direttore Generale, e del valore delle medaglie di presenza per le Autorità elettive sociali.

NB. Si ricorda che a sensi dell'articolo 67 dello statuto, hanno ingresso nell'Assemblea i soli azionisti che possedano almeno cinque certificati interinali od azioni, e che le abbiano effettivamente depositate al più tardi quattordici giorni prima dell'Assemblea in una delle casse sociali.

Milano, il giorno 17 luglio 1865.

Coerentemente all'articolo 3 si partecipa ai signori azionisti che oggidì 21 luglio pervenne alla Società il Decreto Reale, col quale S. M. si degnò approvare il nuovo Statuto redatto e deliberato dal Consiglio d'Amministrazione il 1° giugno 1865, e che andrà in vigore col 1° agosto p. f.

Copia di questo documento e dei relativi regolamenti approvati dal Commissariato governativo per le Società commerciali, industriali e finanziarie sarà depositata nella sede centrale e negli uffici succursali 14 giorni prima dell'assemblea 15 agosto p. v.

491 — L'AMMINISTRAZIONE.

L'ALBUM DI FIRENZE

RACCOLTA DI 24 ELEGANTI VEDUTINE INCISE IN ACCIAIO

E TRATTE QUASI TUTTE DA FOTOGRAFIE.

Prezzo: In Firenze, lire 2 — In provincia (*franco*) lire 2 10.

Dirigersi con *vaglia* postale o *francobolli* a GIUSEPPINA BARBERIS, via dell'Agnolo, n° 96, 2° piano, in FIRENZE.

Società Anonima della Strada ferrata

VIGEVANO-MILANO

per ABBIATEGRASSO

CON STAZIONE A PORTA TICINESE

Il Consiglio d'Amministrazione

Visto il R. Decreto di autorizzazione della Società 24 aprile 1864, art. 2° Lettera *B*;
Visto il programma di Associazione 10 luglio 1863, e l'atto di ordinamento della Società 10 febbraio 1864;
Visto l'avviso di pagamento dei due primi decimi delle Azioni 29 maggio ultimo scorso;
In osservanza e relazione ai detti atti, ed in esito alle deliberazioni adottate nella Seduta di Consiglio 16 corrente:

NOTIFICA AI SIGNORI AZIONISTI:

È stabilito il giorno 1° agosto prossimo venturo per far constare al Tribunale di Commercio di Milano il seguito versamento dei due primi decimi dell'importo delle Azioni, onde risulti della costituzione della Società nei sensi del Regio Decreto sopracitato.

Venti giorni dopo, ossia nel giorno 21 agosto prossimo, si farà il sorteggio della prima Serie dei premi stabiliti col Programma d'Associazione, e secondo le norme tracciate nel piano di Estrazione qui esposto in seguito.

Concorreranno alle vincite, oltre alle Azioni assunte dalla provincia di Milano, quelle che furono sottoscritte prima della chiusura del processo verbale della Seduta tenuta il 10 febbraio 1864, dall'Assemblea Generale degli azionisti per la costituzione della Società, in tutto n° 10,037 Azioni, purchè abbiano in tempo utile eseguito il versamento dei due primi decimi chiamato coll'*Avviso* 29 maggio 1865.

Le Azioni che non avranno versati i due primi decimi fino alle ore 3 del giorno 31 luglio corrente, non potendo essere comprese nella Notifica da farsi, come si è disopra accennato, il 1° agosto al Tribunale di Commercio, saranno considerate in ritardo di pagamento, e come tali a termini del programma, verranno escluse dall'eventuale beneficio dei premii.

Si diffidano quindi i signori azionisti che non hanno ancora fatto il suddetto versamento, a volerlo effettuare nel termine suesposto, onde non essere privati della eventualità favorevole delle vincite.

Piano e discipline per la prima estrazione stabilita dal Programma di sottoscrizione 10 luglio 1863 consistente in cento premii del complessivo importo di lire 10,000 di rendita dello Stato.

1° L'Estrazione avrà luogo il giorno 21 agosto prossimo, alle ore undici antimeridiane, in Milano nel palazzo Civico del Marino, sotto la tutela ed assistenza della onorevole Giunta Municipale.

2° Vi saranno cent'una (101) Serie, composte cadauna di 100 Azioni. Queste saranno distinte coi numeri progressivi dall'1 al 100. Tali numeri corrisponderanno ordinatamente e rispettivamente:

Per la Serie 1ª alle Azioni portanti inclusivamente li numeri dall'1 al 100.

2ª	dal	N°	101	al	200	36ª	dal	N°	3501	al	3600	70ª	dal	N°	6901	al	7000
3ª	»	»	201	»	300	37ª	»	»	3601	»	3700	71ª	»	»	7001	»	7100
4ª	»	»	301	»	400	38ª	»	»	3701	»	3800	72ª	»	»	7101	»	7200
5ª	»	»	401	»	500	39ª	»	»	3801	»	3900	73ª	»	»	7201	»	7300
6ª	»	»	501	»	600	40ª	»	»	3901	»	4000	74ª	»	»	7301	»	7400
7ª	«	»	601	»	700	41ª	»	»	4001	»	4100	75ª	»	»	7401	»	7500
8ª	»	»	701	»	800	42ª	»	»	4101	»	4200	76ª	»	»	7501	»	7600
9ª	»	»	801	»	900	43ª	»	»	4201	»	4300	77ª	»	»	7601	»	7700
10ª	»	»	901	»	1000	44ª	»	»	4301	»	4400	78ª	»	»	7701	»	7800
11ª	»	»	1001	»	1100	45ª	»	»	4401	»	4500	79ª	»	»	7801	»	7900
12ª	»	»	1101	»	1200	46ª	»	»	4501	»	4600	80ª	»	»	7901	»	8000
13ª	»	»	1201	»	1300	47ª	»	»	4601	»	4700	81ª	»	»	8001	»	8100
14ª	»	»	1301	»	1400	48ª	»	»	4701	»	4800	82ª	»	»	8101	»	8200
15ª	»	»	1401	»	1500	49ª	»	»	4801	»	4900	83ª	»	»	8201	»	8300
16ª	»	»	1501	»	1600	50ª	»	»	4901	»	5000	84ª	»	»	8301	»	8400
17ª	»	»	1601	»	1700	51ª	»	»	5001	»	5100	85ª	»	»	8401	»	8500
18ª	»	»	1701	»	1800	52ª	»	»	5101	»	5200	86ª	»	»	8501	»	8600
19ª	»	»	1801	»	1900	53ª	»	»	5201	»	5300	87ª	»	»	8601	»	8700
20ª	»	»	1901	»	2000	54ª	»	»	5301	»	5400	88ª	»	»	8701	»	8800
21ª	»	»	2001	»	2100	55ª	»	»	5401	»	5500	89ª	»	»	8801	»	8900
22ª	»	»	2101	»	2200	56ª	»	»	5501	»	5600	90ª	»	»	8901	»	9000
23ª	»	»	2201	»	2300	57ª	»	»	5601	»	5700	91ª	»	»	9001	»	9100
24ª	»	»	2301	»	2400	58ª	»	»	5701	»	5800	92ª	»	»	9101	»	9200
25ª	»	»	2401	»	2500	59ª	»	»	5801	»	5900	93ª	»	»	9201	»	9300
26ª	»	»	2501	»	2600	60ª	»	»	5901	»	6000	94ª	»	»	7301	»	9400
27ª	»	»	2601	»	2700	61ª	»	»	6001	»	6100	95ª	»	»	9401	»	9500
28ª	»	»	2701	»	2800	62ª	»	»	6101	»	6200	96ª	»	»	9501	»	9600
29ª	»	»	2801	»	2900	63ª	»	»	6201	»	6300	97ª	5	»	9601	»	9700
30ª	»	»	2901	»	3000	64ª	»	»	6301	»	6400	98ª	»	»	9701	»	9800
31ª	»	»	3001	»	3100	65ª	»	»	6401	»	6500	99ª	»	»	9801	»	9900
32ª	»	»	3101	»	3200	66ª	»	»	6501	»	6600	100ª	»	»	9901	»	10,000
33ª	»	»	3201	»	3300	67ª	»	»	6601	»	6700	101ª	»	»	10,001	»	10,100
34ª	»	»	3301	»	3400	68ª	»	»	6701	«	6800						
35ª	»	»	3401	»	3500	69ª	»	»	6801	»	6900						

3° Il sorteggio si farà mediante due urne, una delle quali conterrà i cent'un numeri progressivi delle Serie, e l'altra i cento numeri riferibili alle Azioni di cui ciascuna Serie è composta. Si incomincierà coll'estrarre dall'urna delle Serie un numero, ed un numero parimenti dall'urna delle Azioni. Si cercherà nel prospetto esposto all'articolo precedente, quale tra le Azioni che sono comprese nella Serie estratta, corrisponda a quest'ultimo numero, e sarà questa l'Azione che vincerà il primo premio. Compiuta così la prima estrazione, si riporranno i numeri estratti nelle loro urne rispettive, e collo stesso metodo, si procederà alla seconda estrazione di due altri numeri, uno per la Serie, l'altro per l'Azione, e si troverà con essi l'Azione vincitrice del secondo premio. Ricollocati i numeri come sopra, si proseguirà alla terza estrazione, e così di seguito si faranno tante estrazioni quante, avuto riguardo a ciò che si dirà in appresso, occorreranno per esaurire il sorteggio dei cento premii, nell'ordine con cui sono stabiliti nell'originario programma, cioè come segue:

	N°					Rendita	Lire
	N°	1.	Premio di Lire	5,000	Rendita	Lire	5,000
	»	1.	»	1,000		»	1,000
	»	1.	»	500		»	500
	»	2.	»	250		»	500
	»	5.	»	100		»	500
	»	10.	»	50		»	500
	»	80.	»	25		»	2,000
Premii		100.			Totale Rendita	Lire	10,000

4° Qualunque Azione non potrà vincere più d'un premio, per cui si riterranno nulle, e come non avvenute, le estrazioni che si riferiranno ad Azioni già una volta sortite e premiate.

5° Parimenti si riterranno nulle e come non avvenute, tanto le estrazioni di Azioni constatate in ritardo di pagamento, rispetto al termine come sopra stabilito, e perciò escluse dall'eventuale beneficio dei premii, quanto le estrazioni di numeri dell'ultima Serie, corrispondenti ad Azioni ancora giacenti in portafoglio, e che vennero solo imbussolate per completare la Serie centunesima, e pareggiarla colle altre nella probabilità. Anche nei casi contemplati in questo e nell'articolo precedente, i numeri estratti verranno sempre ricollocati nelle rispettive urne per continuare e ripetere le estrazioni fino al totale esaurimento del sorteggio dei premii.

Milano, dall'ufficio dalla Società, corsia San Giorgio in Palazzo, n° 26, li 17 luglio 1865.

PEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

RENATO BORROMEO, *Presidente*

CAPO CONTABILE, LUCHINI — SEGRETARIO GENERALE STRIGELLI

483

---

484. TEMPORALE (Giornale).

Si notifica a tutti gli associati ed amici del giornale il TEMPORALE, che l'Amministrazione riconoscerà ormai come autentiche le ricevute fatte agli associati da EVASIO CANDIANI abbenchè il medesimo non fosse autorizzato di rilasciarne in suo nome. Si avverte però che il suddetto EVASIO CANDIANI, ha cessato di essere al servizio dell'Amministrazione del *Temporale* fino dal dì 20 del corrente mese, e che datando dal giorno della pubblicazione del presente avviso la Direzione e Amministrazione del giornale *Il Temporale* non riconoscerà nessuna ricevuta che portasse la firma del ridetto Candiani.

Per l'avvenire le ricevute saranno munite del bollo a secco della Direzione, e porteranno in calce due firme.

Firenze, 22 luglio 1865.

Il Direttore DAMIANO BOLOGNINI.

NUOVA SOCIETÀ COMMERCIALE

DI ASSICURAZIONI

In seguito della rinuncia fatta dal signor Giovanni Battista Maldini alla rappresentanza in Toscana della *Nuova Società commerciale di assicurazioni* per avere assunta la direzione in Firenze della *Cassa sociale di prestiti e di risparmi di Milano*, si deduce a pubblica notizia, per ogni effetto, che dall'Agenzia Generale di Venezia della *Nuova Società commerciale di assicurazioni* venne nominato in sostituzione del predetto signor Maldini il nobile signor Ernesto Balbi, che ha stabilito il suo ufficio in via del Corso, di faccia alla chiesa de' Ricci, piano 1°, n° 8.

Firenze, 22 luglio 1865. — 485

FIRENZE - G. BARBÈRA, Editore

Collezione Diamante

I quattro poeti. - Sei volumi con ritratto . . . . L. 13 50.

(Si vendono anche separati.)

Satire e poesie minori, di V. Alfieri, *del principe e delle lettere, della tirannide.* Libri due. - Tre volumi con ritratto . . . . » 6 75.

(Si vendono anche separati.)

Autobiografia. - Un vol. . . . . » 2 25.

Cronica fiorentina, di M. Dino Compagni. - Un volume . . . . » 2 25.

Le mie prigioni, di Silvio Pellico. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.

La secchia rapita, di A. Tassoni. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.

Rime e lettere, di M. Buonarroti. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.

Ritratti, allocuzioni e pensieri, scelti dalla Storia d'Italia, di F. Guicciardini. - Un vol. con ritratto » 2 25

Il Principe e altri scritti politici, di N. Machiavelli. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25

Le commedie, di Niccolò Machiavelli. - Un vol. . . . . » 2 25

Le Poesie liriche, di Vincenzo Monti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

I poemi, di V. Monti. - Due vol. » 2 25

Apologia, di A. Caro contro L. Castelvetro. - Un vol. con ritratto » 2 25

L'Eneide, di Virgilio, volgarizzato da A. Caro. - Un vol. . . . . . . » 2 25

Rime, di L. de'Medici. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Le poesie, di Giuseppe Giusti. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25

Il Decameron, di G. Boccacci. - Tre vol. con vignette . . . . . . » 6 75

La Fiammetta, di G. Boccacci. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Capricci e aneddoti di artisti, descritta da G. Vasari. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25

Poesie, di Francesco Redi. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25

Rime e lettere, di Vittoria Colonna. Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25

Le novelle, di Franco Sacchetti. - Due vol. con 2 incisioni . . . . . » 4 50

Satire, odi e lettere, di Salvatore Rosa. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25

Poesie, di Gabriele Rossetti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Gli ammaestramenti degli antichi, per Fra B. da San Concordio . » 2 25

Memorie, di C. Goldoni scritte da lui med. - Due vol. con ritratto » 4 50

Il Malmantile racquistato, di Lorenzo Lippi. - Un vol. con ritr. . . » 2 25

Rime, di M. Cino da Pistoia, e d'altri Poeti nel Secolo XIV. - Un vol. col ritratto di Cino . . . . » 2 25

Viaggio in Terra Santa, di L. Frescobaldi, e *Viaggio al monte Sinai* del Sigoli. - Un vol. . . . . . . » 2 25

Poesie, di Giuseppe Parini. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Fior di leggende, del Secolo XIV. - Due volumetti . . . . » 4 50

L'Aminta e rime scelte di Torquato Tasso. - Un vol. . . . . . . » 2 25

Le storie e gli opuscoli, di Tacito, volgarizzate da B. Davanzati . » 2 25

Gli annali, di Tacito, volgarizzati da B. Davanzati. - Due vol. . . . » 4 50

La vita nuova e le rime, di Dante Alighieri. - Un vol. . . . . . » 2 25

Poesie, di Gasparo Gozzi. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Rime e lettere, di Francesco Berni. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25

Della congiura Catilinaria e della guerra Giugurtina, libri due di Sallustio, volgarizzati da Fra B. da San Concordio. - Un vol. . . . . » 2 25

Scritti vari, di Galileo Galilei. - *Il saggiatore.* - Due vol. con ritratto e incisione. . . . . » 4 50

(Si vendono anche separati.)

Le Confessioni, di Sant'Agostino. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25

Della natura delle cose, di Lucrezio Caro. (da pubblicarsi) . . . » 2 25

Della filosofica consolazione, di Boezio. (da pubblicarsi) . . . . » 2 25

NB. Le opere suddette si trovano dai principali librai d'Italia. Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale saranno inviate *franche* in tutto il Regno.

RIVISTA TECNOLOGICA ITALIANA

GIORNALE

di Chimica, Agricoltura, Industria, Arti e Commercio.

Prezzo d'associazione per tutta l'Italia *franco* di posta:

Per un anno lire 9 | Per sei mesi lire 5 | Per tre mesi lire 3.

Dirigersi con vaglia postale in lettera affrancata alla Direzione della *Rivista Tecnologica Italiana*, via Goito, 9, Torino.

STATISTICA AMMINISTRATIVA

DEL

REGNO D'ITALIA

coll'elenco alfabetico dei comuni e loro popolazione e circoscrizione.

Un vol. in-4° di pag. 380 al prezzo di lire 5.

Dirigersi con vaglia postale alla Tipografia EREDI BOTTA Torino, via D'Angennes, 5; Firenze, via Castellaccio, 20.

Firenze — COLLEZIONE SCOLASTICA BARBÈRA

MANUALE DELLA LETTERATURA ITALIANA, compilato da FRANCESCO AMBROSOLI. - Seconda edizione ricorretta ed accresciuta dall'Autore. - Vol. quarto ed ultimo. L. 3. - L'opera completa . . . . L. 12 —

STORIA DI GRECIA, dai tempi primitivi fino alla conquista romana, con giunta di Capitoli intorno alla storia delle lettere e delle arti di GUGLIELMO SMITH - prima traduzione italiana, corredata di una Carta Geografica della Grecia antica. - Un vol. . . . . » 4 —

STORIA DI ROMA, dai tempi più antichi fino alla costituzione dell'Impero. Corredata di alcuni Capitoli intorno alla Storia delle Lettere e delle Arti per ENRICO G. LIDDEL. - Prima traduzione italiana, accresciuta della Storia dei primi due secoli dell'Impero, e corredata di una Carta Geografica dell'Italia antica. - Un vol. . . . . » 5 —

STORIA DELLA DECADENZA E ROVINA DELL'IMPERO ROMANO, di EDOARDO GIBBON, compendiata a uso delle Scuole da *G. Smith*, con l'aggiunta nel testo delle ricerche dei moderni Commentatori e arricchita di una Carta Geografica dell'Impero. - Prima traduzione italiana. - Un vol. . . » 5 —

COMPENDIO DELLA STORIA D'ITALIA dai primi tempi sino all'anno 1850, nuovamente scritto per uso delle Scuole da LUIGI SFORZOSI, e continuato sino alla proclamazione del Regno d'Italia (Marzo, 1861). Corredato di una Carta Geografica dell'Italia moderna. - Un vol. - (Quarta edizione) » 4 —

COMPENDIO DI STORIA MODERNA dal 1454 al 1861, di CELESTINO BIANCHI. - Edizione corretta ed ampliata. - Un vol. . . . . » 5 60

ORLANDO FURIOSO di LODOVICO ARIOSTO, ad uso della gioventù, con Note ed Indice dal dottore *G. B. Bolza*. - Un vol. . . . . » 5 —

VOCABOLARIO DI PAROLE E MODI ERRATI che sono comunemente in uso, compilato da FILIPPO UGOLINI. - Terza edizione rifusa dall'Autore sui molti lavori filologici pubblicati dopo l'ultima stampa . . . . . . » 3 —

LA FAMIGLIA BOLOGNANI, Esercizio di lettere per uso delle Famiglie, delle Scuole, dei Traffici, ecc., scritto da LORENZO NERI. - Un vol. . . . » 1 50

GEOGRAFIA FISICA di MARIA SOMERVILLE. Traduzione di *Elisabetta Pepoli*, arricchita ed aumentata, conformemente alla quarta edizione inglese. - Due vol. . . . . » 8 —

SULLA CONNESSIONE DELLE SCIENZE FISICHE, di MARIA SOMERVILLE. Un volume arricchito di molte incisioni in legno. Prima traduzione italiana, fatta col consenso dell'Autrice sulla nona edizione inglese . . . . » 6 —

POESIE E PROSE scelte in ogni secolo della Letteratura italiana. - Parte prima *Poesie*, per cura di *Pietro Dazzi*. - Parte seconda *Prose*, per cura di *Isidoro Del Lungo*. - Due volumetti. L. 3. - (Si vendono anche separatamente a L. 1 50 il volume.)

LETTERE DI PIETRO GIORDANI scelte e proposte per istudio alla gioventù. - Un volumetto. (Seconda edizione) . . . . » 1 50

LETTERE DI TORQUATO TASSO, scelte e proposte per istudio alla gioventù da *Cesare Guasti*. - Un volumetto . . . . » 1 50

GRAMMATICA NOVISSIMA della lingua italiana, di LEOPOLDO RODINÒ. - (Terza edizione). - Un vol. . . . . » 1 50

GRAMMATICA POPOLARE della lingua italiana, tratta dalla *Grammatica Novissima* di LEOPOLDO RODINÒ. - (Terza edizione) . . . . . . » 0 60

VOCABOLARIO ITALIANO-LATINO E LATINO-ITALIANO di C. MANDOSIO. - Un vol. . . . . » 2 —

NB. Le suddette opere saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'Editore G. BARBÈRA in Firenze, e rimetterà il relativo *Vaglia* - Il *Catalogo generale* è mandato a chiunque ne faccia domanda con lettera affrancata.

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.